



Prot.: 392/21/fncf/fta

Roma, 18 marzo 2021

A tutti gli Ordini Territoriali
in fase di rinnovo elettorale
Loro sedi

OGGETTO: *individuazione e nomina Presidente del Collegio dei Revisori*

Gentili Presidenti,
Gentili Consiglieri,

in considerazione delle numerose richieste di chiarimento relative ai requisiti minimi per l'individuazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, si ritiene utile fornire alcune indicazioni.

Il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti viene scelto in una terna di nomi proposta dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ordine Territoriale, previa deliberazione di quest'ultimo, sulla base degli iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto del requisito di territorialità per il contenimento delle spese di funzione.

In merito ai requisiti si riportano di seguito quelli previsti da normative vigenti:

- il professionista dovrà obbligatoriamente essere iscritto presso il Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e consultabile al seguente link: <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ricercaRevisori/index.html2>
- requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, previsti dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 123 del 2011 e dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 39 del 2010. Sono requisiti finalizzati a garantire che l'incarico di revisore sia svolto con obiettività e integrità, in assenza di situazioni di dipendenza tra revisore ed Ente soggetto a controllo che potrebbero verificarsi laddove il revisore fosse portatore di interessi diretti o indiretti nello svolgimento dell'incarico
- assenza di cause di incompatibilità come previste da Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97, all'articolo 82, che rimanda alla disciplina civilistica la quale esclude che siano nominabili in qualità di revisori:
 - I coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti dell'organo esecutivo dell'ente e coloro che sono legati all'ente o alle società dallo stesso controllate da un rapporto di lavoro continuativo, sia subordinato che autonomo, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'articolo 2399 del Codice Civile;
 - gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che sono stati condannati a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici



FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI



- o direttivi ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile;
- o I componenti dell'organo esecutivo dell'ente o delle società dallo stesso controllate, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del predetto organo.

A tali requisiti previsti dalla normativa vigente, l'Ordine territoriale nella propria autonomia può prevedere ulteriori requisiti discrezionali per lo svolgimento dell'incarico quali, a titolo meramente esemplificativo, l'anzianità di iscrizione all'Albo e l'esperienza maturata presso altri Ordini Professionali o Enti pubblici non economici.

A completamento si ricorda che i compiti dei collegi dei revisori dei conti presso gli enti e organismi pubblici sono indicati all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 123 del 2011, per quanto attiene le fondamentali attività di controllo amministrativo e controllo contabile.

In aggiunta a quanto sopra si ritiene utile portare a conoscenza degli Ordini Territoriali dell'esistenza di tabelle in cui sono stabiliti i limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti per gli Enti Locali allegate al Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2018, che - seppur non direttamente applicabile - si allega alla presente per l'eventuale utilizzo in via analogica.

La presente viene trasmessa quale atto di supporto, essendo rimessa alla valutazione autonoma degli Ordini Territoriali ogni azione da porre in essere nell'ambito della propria indipendenza e nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente.

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi



Il Ministro dell'Interno

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 241, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennialmente;

VISTO il decreto interministeriale 20 maggio 2005, con il quale sono stati fissati i limiti massimi del compenso da attribuire ai revisori dei conti;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare tali dati, prendendo in considerazione la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, nonché la variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione;

CONSIDERATA l'opportunità di aggiornare i parametri relativi al valore medio pro-capite della spesa corrente e della spesa di investimento, sulla base dei dati più aggiornati in possesso del Ministero dell'Interno desunti dai consuntivi dell'anno 2017;

VALUTATO inoltre, di distinguere gli enti locali in due fasce di popolazione, esclusivamente ai fini dell'incremento dell'ulteriore 30%, rispetto l'aumento del 20,3% per il tasso d'inflazione, quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali si applica esclusivamente il predetto aumento del tasso d'inflazione e, quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per i quali si applica anche l'ulteriore incremento del 30%;

ASSUNTO altresì che le funzioni del revisore contabile nell'ultimo decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce della legislazione della finanza pubblica e che questo impone l'adeguamento dei compensi base, anche per rispettare i principi sull'equo compenso, di cui all'art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

DECRETA

Art. 1

1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, con le seguenti maggiorazioni:

a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;

b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.



Il Ministro dell'Interno

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro.
3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.

Art. 2

1. I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3

1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.
2. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione.
3. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

Art. 4

1. I limiti massimi, di cui agli artt. 1 e 2, del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali decorrono dal 1° gennaio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Ministro dell'Interno
Salvini

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Tria

Tabella A

Compenso base annuo lordo per ogni componente
degli organi di revisione degli enti locali

Classi demografiche	Compenso annuo base
Comuni:	
a) comuni con meno di 500 abitanti	2.480,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti	3.180,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	6.030,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	7.100,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	10.150,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	12.890,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	15.670,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	18.410,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	21.210,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	23.940,00
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	27.650,00
Città metropolitane e Province :	
a) Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti	23.940,00
b) Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti	27.650,00

Tabella B

SPESA CORRENTE ANNUALE PRO-CAPITE IN EURO

Classi demografiche	Spesa corrente Media di classe 2017
Comuni:	
a) comuni con meno di 500 abitanti	1.440,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti	1.110,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	930,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	790,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	770,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	710,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	710,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	750,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	870,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	1.050,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	1.350,00
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	1.420,00
Città metropolitane e Province :	
a) Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti	150,00
b) Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti	120,00

Tabella C

SPESA PER INVESTIMENTO ANNUALE PRO-CAPITE IN EURO

Classi demografiche	Spesa investimenti Media di classe 2017
Comuni:	
a) comuni con meno di 500 abitanti	980,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti	520,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	350,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	250,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	200,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	150,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	120,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	110,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	230,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	150,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	180,00
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	150,00
Città metropolitane e Province :	
a) Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti	30,00
b) Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti	20,00